SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 2000.

Programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - Urban II.

00A9292

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Serrara Fontana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Serrara Fontana (Napoli) ed il sindaco nella persona del dottor Luigi Iacono;

Considerato che il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco con sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 15 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione é allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Serrara Fontana (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serrara Fontana (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Luigi Iacono.

Successivamente, con sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2000, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo, nei suoi confronti, la causa di incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 1, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serrara Fontana (Napoli).

Roma, 19 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallecrosia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Laveglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto datato 2 agosto 2000, assunto al protocollo dell'ente il giorno 4 agosto 2000, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Imperia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1115.13/Gab. del 4 agosto 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma, l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Laveglia.

Roma, 29 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccamandolfi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Roccamandolfi (Isernia) ed il sindaco nella persona del prof. Giovanni D'Andrea;

Considerato che, in data 6 agosto 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roccamandolfi (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccamandolfi (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Giovanni D'Andrea.

Il citato amministratore, in data 6 agosto 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccamandolfi (Isernia).

Roma, 29 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cavallermaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Cavallermaggiore (Cuneo) ed il sindaco nella persona dell'arch. Nicola Solavaggione;

Considerato che, in data 29 luglio 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cavallermaggiore (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cavallermaggiore (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'arch. Nicola Solavaggione.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cavallermaggiore (Cuneo).

Roma, 29 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) ed il sindaco nella persona del dott. Francesco Chianese;

Considerato che, in data 17 agosto 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francesco Chianese.

Il citato amministratore, in data 17 agosto 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mugnano di Napoli (Napoli).

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 agosto 2000.

Scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari, in Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari, con sede in Catanzaro, è rimasto privo del bilancio di previsione per l'anno 2000, essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Rilevato che quanto sopra integra l'ipotesi di mancata adozione del bilancio nei termini;

Considerato, altresì, che l'organo assembleare, anche a seguito delle dimissioni presentate in data 4 luglio 2000 da oltre la metà dei componenti, versa in una situazione di paralisi che impedisce il regolare svolgimento dell'attività dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla incapacità funzionale dell'ente;

Visti gli articoli 49, 39, comma 1, lettera *c)*, e comma 2, e 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale del Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari, con sede in Catanzaro, è sciolta.

Art. 2.

La dott.ssa Elena Scalfaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea generale, al consiglio direttivo ed al presidente.

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea generale del consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari con sede in Catanzaro non ha provveduto al fondamentale adempimento dell'adozione del documento contabile essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione.

Più specificamente la predetta assemblea, a seguito di diffida del CO.RE.CO., ha approvato, in data 15 maggio 2000, lo schema di bilancio, con delibera n. 2, che, successivamente, è stata annullata dal medesimo organo di controllo con provvedimento n. 346/398, del 26 giugno 2000, per l'illegittima composizione del collegio. Invero, la nomina di alcuni membri dell'assemblea è risultata scaduta avendo, i medesimi, superato la durata dei cinque anni di permanenza in carica previsti dall'art. 11 dello statuto del consorzio.

Inoltre, in data 4 luglio 2000, oltre la metà dei membri dell'assemblea, compreso il presidente, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Tali circostanze hanno posto l'ente in uno stato di paralisi che impedisce l'adempimento delle tassative prescrizioni di legge di carattere essenziale ai fini del suo funzionamento. Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha disposto, con provvedimento n. 764/Gab. del 5 luglio 2000, la sospensione dell'assemblea generale del consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Catanzaro e la contestuale nomina del commissario, formulando, nel contempo, la rituale proposta di scioglimento.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto organo consortile non è riuscito ad adottare legittimamente il fondamentale documento di carattere gestionale contabile e che è venuto meno il quorum strutturale minimo necessario alla sopravvivenza dell'organo medesimo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari, con sede in Catanzaro, ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Elena Scalfaro.

Roma, 28 agosto 2000

Il direttore generale dell'amministrazione civile: GELATI

00A12187

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2000.

Contenuti di condensato e nicotina delle sigarette commercializzate al 1º gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto l'art. 5 del suindicato decreto interministeriale del 31 luglio 1990, che dispone la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* dei contenuti di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1° gennaio;

Considerato che il tenore di condensato e di nicotina menzionato sui pacchetti delle sigarette commercializzate è stato verificato in base alla norma ISO 8243, come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto interministeriale 31 luglio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Risultano commercializzate, al 1° gennaio 2000, le seguenti marche di sigarette, elencate in ordine crescente dei relativi valori dichiarati di condensato e nicotina, aggiornati alla data di pubblicazione del presente decreto:

Marca	Condensato	Nicotina
MS Extra Lights	0,5	0,10
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	1,0	0,10
Merit Uno	1,0	0,10
Now Ultra Low Tar (Filter)	1,0	0,10
BP Ultra One	1,0	0,10
Philip Morris One	1,0	0,10
R1 Minima	1,0	0,10
Rothmans 1 mg Ultra Lights	1,0	0,10
Barclay Ultra Lights K.S.F. da 20	2,0	0,20
Cortina Super Slim Ultra Lights	2,0	0,20
Philip Morris Ultra Lights	2,0	0,20
Philip Morris Ultra Lights 100's	2,0	0,20
R6 Ultra (Filter)	2,0	0,20
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	2,0	0,20
Diana Ultra	3,0	0,30
Kim Superleggera	3,0	0,30
MS Club Leggera	3,0	0,30
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	3,0	0,30
Muratti Super Lights (Super leggera)	3,0	0,30
Merit Ultra Lights 100's	4,0	0,30
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	4,0	0,30
MS Lights	4,0	0,35
Barclay K.S.F.	4,0	0,40
Camel superlights International	4,0	0,40
Cartier Vendome Ultra Lights	4,0	0,40
Gauloises Blondes Ultra Lights	4,0	0,40
Kim Ultra Slim Superleggera	4,0	0,40
MS Brera	4,0	0,40
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (Ultraleggera) 100's	4,0	0,40
Pall Mall Ultra Lights	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Slim	4,0	0,40
Philip Morris Super Lights 100's	4,0	0,40
Reemtsma R6 Light (Filter)	4,0	0,40
Rothmans Luxury Length Superleggera	4,0	0,40
Futura	4,5	0,35
Capri Superleggera	5,0	0,50
JPS American Blend Super Lights	5,0	0,50
Silk Cut K.S. Filter	5,0	0,50
Gala	5,5	0,50
MS 100's De Luxe	5,5	0,60
Amadis Lights	6,0	0,50
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's	6,0	0,50
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter)	6,0	0,50
Peter Stuyvesant Lights	6,0	0,50
Route 66 Lights	6,0	0,50
Winston Export Lights	6,0	0,50
Yves Saint Laurent Luxury 100's Lights	6,0	0,50
Dunhill Lights	6,0	0,60
Eura	6,0	0,60
Karelia Slims	6,0	0,60
MS Mild Extra Slim	6,0	0,60
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	6,0	0,60
Mundial	6,5	0,60
Arome Vanille	7,0	0,50
Memphis Blue Lights	7,0	0,50
Merit Filter K.S.	7,0	0,50
Merit Filter K.S. 10	7,0	0,50
Trussardi Lights	7,0	0,50
Davidoff Lights	7,0	0,60
Davidoff Lights Slims	7,0	0,60
Davidoff Menthol Lights Freshness	7,0	0,60
Gauloises Blondes Lights	7,0	0,60
Multifilter Philip Morris Light (Leggera) 100's	7,0	0,60
Philip Morris Lights (Leggera)	7,0	0,60
Rothmans Luxury Length Leggera	7,0	0,60
West Lights	7,0	0,60
Benson & Hedges American Blend Light	7,0	0,70

Marca	Condensato	Nicotina
Karelia Lights	7,0	0,70
Kim Ultra Slim Leggera	7,0	0,70
MS Mild Extra	7,0	0,70
Milde Sorte Filter	8,0	0,50
Chesterfield Lights Filter	8,0	0,60
Kim Leggera	8,0	0,60
Kim Menthol Leggera	8,0	0,60
Lord Extra	8,0	0,60
Lucky Strike Lights K.S.F.	8,0	0,60
Marlboro (Filter) Lights 10	8,0	0,60
Marlboro Lights (Filter)	8,0	0,60
Merit Filter 100's	8,0	0,60
Pall Mall Lights	8,0	0,60
Winfield Lights	8,0	0,60
BF Lights	8,0	0,70
Camel Lights 100's International	8,0	0,70
Camel Lights International (Filter)	8,0	0,70
Cartier Vendome Luxury Slim (Filter)	8,0	0,70
Gallant Filter	8,0	0,70
Golden American Classic Lights	8,0	0,70
JPS American Blend Lights	8,0	0,70
Lido Blu	8,0	0,70
Mercedes Specially Mild	8,0	0,70
Muratti Ambassador (Filter)	8,0	0,70
Capri Leggera Lights	8,0	0,80
Capri Menthol	8,0	0,80
Club	8,0	0,80
MS Club Slim	8,0	0,80
West Lights 100's	8,0	0,80
Milde Sorte 100 Filter	9,0	0,50
Memphis Blue Lights 100	9,0	0,60
Presidente	9,0	0,65
Diana Specially Mild	9,0	0,70
Marlboro Lights 100's (Filter)	9,0	0,70
Mercedes 100's Specially Mild	9,0	0,70
Multifilter Philips Morris 100's	9,0	0,70
MS Mild	9,0	0,80
Rothmans K.S.F. Special	9,0	0,80
Men Filter Super Slim	9,0	0,90
Zenit	9,5	0,90
Astor Mild K.S.F.	10,0	0,70
Marlboro Medium	10,0	0,70
Amadis Superfiltre	10,0	0,80
Camel Medium International	10,0	0,80
MS Blu	10,0	0,85
Linda leggera	10,0	0,90
More Special Mild 120's (Filter)	10,0	0,90
MS International 100's	10,0	1,00
MS Red Italia	10,0	1,00
Alfa Box	10,5	0,75
Salem Menthol (Filter)	11,0	0,70
Yves Saint Laurent Luxury 100's Filters	11,0	0,80
Lido	11,0	0,90
Winston Export	11,0	0,90

Marca	Condensato	Nicotina
Colombo K.S. Filtro	11,0	1,00
MS	11,0	1,00
MS Red Box	11,0	1,00
Prince Lights KSF	11,0	1,00
Alfa Filtro	11,5	0,95
N80 Filtro	11,5	0,95
Astor Filter	12,0	0,80
Ernte 23 (Filter)	12,0	0,80
Memphis Blue	12,0	0,80
Peter Stuyvesant International	12,0	0,80
Trussardi	12,0	0,80
Astor (Filter 100's)	12,0	0,90
Benson & Hedges (Special Filter)	12,0	0,90
Benson & Hedges American Blend	12,0	0,90
Black Death Filter	12,0	0,90
Camel	12,0	0,90
Camel Filters International	12,0	0,90
Camel Original	12,0	0,90
Chesterfield K.S.	12,0	0,90
Chesterfield K.S. Filter	12,0	0,90
Davidoff Classic	12,0	0,90
De Bruine (Filter)	12,0	0,90
Diana K.S. Filter	12,0	0,90
Dunhill (K.S. Filter)	12,0	0,90
Esportazione Filtro	12,0	0,90
Excellence	12,0	0,90
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	12,0	0,90
Gauloises Blondes Filter	12,0	0,90
Gauloises Brunes	12,0	0,90
Golden American Classic	12,0	0,90
HB K.S.F.	12,0	0,90
Kent K.S.F.	12,0	0,90
L & M Filters	12,0	0,90
Lark Filter	12,0	0,90
Lucky Strike	12,0	0,90
Lucky Strike K.S.F.	12,0	0,90
Marlboro (Filter)	12,0	0,90
Marlboro 100's	12,0	0,90
More 120's (Filter)	12,0	0,90
More Menthol 120's (Filter)	12,0	0,90
North Pole Filter	12,0	0,90
Pall Mall Filter	12,0	0,90
Peer Export (Filter)	12,0	0,90
Peter Stuyvesant Filter Superlong	12,0	0,90
Philip Morris Filter Kings	12,0	0,90
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	12,0	0,90
West	12,0	0,90
Windsor De Luxe	12,0	0,90
Winfield Full Flavour	12,0	0,90
Gitanes Caporal Bout Filtre	12,0	0,95
Nazionale Box	12,0	0,95
Alfa	12,0	1,00
Amsterdamer	12,0	1,00
Bis	12,0	1,00
Camel Filters 100's International	12,0	1,00
Esportazione	12,0	1,00

Marca	Condensato	Nicotina
John Player Special King Size Filter	12,0	1,00
JPS American Blend	12,0	1,00
Nazionali	12,0	1,00
Nazionali Filtro	12,0	1,00
Norman Young Company N.Y.C. Full Flavour	12,0	1,00
Pack K.S. Filtro	12,0	1,00
Peer (Golden Super Kings)	12,0	1,00
Prince K.S.F.	12,0	1,00
Rothmans Superslims	12,0	1,00
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	12,0	1,00
Super (con filtro)	12,0	1,00
Super (senza filtro)	12,0	1,00
West 100's	12,0	1,00
Dunhill International	12,0	1,10
Gitanes Caporal	12,0	1,10
Linda	12,0	1,10
Rothmans International (Filter)	12,0	1,10
Stop K.S. Filtro	12,0	1,10
Davidoff Magnum (Filter)	12,0	1,20
Stop K.S.	12,0	1,20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A12202

DECRETO 1° agosto 2000.

Rideterminazione della competenza territoriale dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bologna e di Venezia per talune attività inerenti il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 6, comma 2, con il quale si è proceduto all'enucleazione delle funzioni dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1997, con il quale sono stati attivati i centri di servizio delle imposte dirette ed indirette a decorrere dal 1° gennaio 1998 anche con riguardo ai rapporti pendenti alla predetta data;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2000 del 4 febbraio 2000, prot. n. 3307, che individua fra gli obiettivi strategici del Dipartimento delle entrate l'eliminazione dell'arretrato nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A.;

Considerato che, nel quadro del programma di recupero dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, occorre procedere ad una ripartizione delle attività coerenti con la capacità operativa dei centri di servizio;

Ritenuto che la capacità operativa dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bologna e di Venezia consente di attribuire ad essi ulteriori competenze, con il duplice vantaggio di conseguire economie di scala nell'utilizzo delle risorse strumentali ed umane da adibire al controllo di cui trattasi e di consentire agli altri centri di servizio nonché agli uffici delle entrate e delle imposte dirette di dedicarsi all'esecuzione dei controlli di competenza;

Visto il decreto direttoriale 26 agosto 1999, concernente la determinazione di criteri selettivi per la liquidazione degli emolumenti arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del TUIR;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 1999, concernente la determinazione di criteri selettivi per il controllo formale delle dichiarazioni - modelli 730;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bologna, sulla base dei criteri selettivi approvati con il decreto direttoriale citato in premessa, provvede al controllo formale dei modelli 730 presentati dai contribuenti aventi domicilio fiscale sull'intero territorio nazionale ed ai provvedimenti conseguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai modelli, segnalati per il controllo, relativi ai periodi d'imposta 1995, 1996 e 1997.

3. Resta ferma la competenza dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, degli uffici delle entrate e delle imposte dirette per i provvedimenti conseguenti al controllo degli altri modelli 730.

Art. 2.

1. Il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Venezia, sulla base dei criteri selettivi approvati con il decreto direttoriale citato in premessa, provvede al controllo formale degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati o di pensione, riferibili ad anni precedenti, percepiti dai contribuenti aventi domicilio fiscale sull'intero territorio nazionale ed ai provvedimenti conseguenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli emolumenti segnalati per il controllo, relativi ai periodi d'imposta 1995, 1996 e 1997.

3. Resta ferma la competenza dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, degli uffici delle entrate e delle imposte dirette per i provvedimenti conseguenti al controllo degli altri emolumenti arretrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A12183

DECRETO 31 agosto 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il presidente della commissione tributaria provinciale di Varese ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio a partire dall'8 agosto, dovuto al trasferimento dello sportello ricezione atti presso il palazzo degli uffici finanziari in via Frattini, dove non vi è collegamento con il sistema centrale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della commissione tributaria provinciale di Varese a partire dall'8 agosto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 agosto 2000

Il direttore regionale reggente: FICHERA

00A12186

DECRETO 1° settembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il capo della sezione staccata facente funzione di Pavia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette il 21 agosto, per consentire alle forze dell'ordine di effettuare le operazioni di rito a seguito di un furto nei locali dell'ufficio indicato;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Voghera il 21 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° settembre 2000

Il direttore regionale reggente: FICHERA

00A12184

DECRETO 1° settembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il capo della sezione staccata facente funzione di Pavia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro dal 21 al 28 agosto, a seguito di un furto nei locali dell'ufficio indicato;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Voghera dal 21 al 28 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° settembre 2000

Il direttore regionale reggente: FICHERA

00A12185

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 202 del 17 dicembre 1997 con il quale la società AstraZeneca S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Ratacand»;

Visto il decreto di classificazione AIC/UAC n. 41 del 18 giugno 1998 con il quale la specialità medicinale è stata classificata, ai sensi l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 come segue:

RATACAND 28 compresse da 16 mg;

classe A nota 73 con una quota di mercato del 25% del totale;

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 42.400 (ex factory IVA esclusa);

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.000 (IVA inclusa);

Considerato il superamento della quota di mercato stabilita che rende necessaria una modifica del prezzo della specialità;

Vista la nota con la quale la ditta propone la riduzione del prezzo;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù della quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 4/5 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale «Ratacand» 16 mg è modificato come segue:

RATACAND 28 compresse da 16 mg - Classe A;

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 38.172 (ex factory IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 63.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C., AstraZeneca S.p.a., Palazzo Volta via F. Sforza, Basiglio (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 luglio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12165

DECRETO 27 luglio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopress».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 201 del 17 dicembre 1997 con il quale la società Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Blopress»;

Visto il decreto di classificazione n. 39 del 18 giugno 1998 con il quale la specialità è stata classificata, ai sensi l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, come segue:

BLOPRESS 28 compresse da 16 mg;

classe A nota 73 con una quota di mercato del 25% del totale;

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 42.400 (ex factory IVA esclusa);

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.000 (IVA inclusa);

Considerato il superamento della quota di mercato stabilita che rende necessaria una modifica del prezzo della specialità;

Vista la nota con la quale la ditta propone la riduzione del prezzo;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in virtù della quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento, continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 4/5 luglio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale «Blopress» 16 mg è modificato come segue:

BLOPRESS 28 compresse da 16 mg - Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 38.172 (ex factory IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 63.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C., Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., via Elio Vittoriani n. 129, Roma.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 luglio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A12166

ORDINANZA 26 luglio 2000.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 1° giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;

Vista la propria ordinanza del 1° giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 1999) con la quale è stato disposto che, in attesa dell'emanazione del decreto, di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 91 del 1999, che definirà i criteri e le modalità per l'individuazione tra le strutture accreditate, di quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonché del decreto di cui all'art. 19, comma 1, che definirà le modalità dell'importazione e dell'esportazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, il Ministero della sanità provvede in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute ed alle eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie, nonché al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni e alle esportazioni di organi e tessuti in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della legge e l'emanazione dei suddetti decreti;

Vista la propria ordinanza del 31 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2000) con la quale l'efficacia della sopracitata ordinanza del 1° giugno 1999 è stata prorogata fino al 30 giugno 2000;

Considerato che sono stati costituiti ed hanno avviato la loro attività istituzionale il Centro nazionale per i trapianti di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, e la Consulta tecnica permanente per i trapianti di cui all'art. 9 della stessa legge;

Considerato che i predetti organi, per espressa previsione della legge n. 91 del 1999, debbono, tra l'altro, esprimere il loro parere sul provvedimento inerente le caratteristiche delle strutture per i trapianti, di cui all'art. 16, comma 1, nonché sul provvedimento inerente i criteri e le modalità per la certificazione dell'idoneità al trapianto degli organi e tessuti prelevati, di cui all'art. 14, comma 5, della legge stessa; idoneità alla quale anche gli organi e tessuti importati ed esportati debbono corrispondere ai fini della qualità e della sicurezza del trapianto cui sono destinati;

Tenuto conto che i gruppi tecnici, costituiti in seno ai predetti organi, definiranno le loro proposte entro i prossimi mesi;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario prorogare ulteriormente l'efficacia della propria ordinanza del 1° giugno 1999;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi riportati in premessa l'efficacia dell'ordinanza 1° giugno 1999, recante disposizioni in materia di trapianti, importazioni ed esportazioni di organi e tessuti, è prorogata fino al 31 dicembre 2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il Ministro: VERONESI

00A12260

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 agosto 2000.

Riconoscimento di titoli professionali stranieri ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Pacioni Marialaura e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la sig.ra Pacioni Marialaura è in possesso di laurea in lingue e letterature straniere conseguita in data 25 novembre 1992 presso l'Università degli studi «G. d'Annunzio» di Chieti;

Considerato che la sig.ra Pacioni Marialaura risulta in possesso del certificato «Uber die zweite staatsprüfung für das lehramt an gymnasien» rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione del Land-Hamburg

(R.F.G.) e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 18 febbraio 2000 dal console d'Italia in Amburgo che certifica il valore legale del titolo di abilitazione di cui sopra;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 28 giugno 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Germania dalla sig.ra Pacioni Marialaura nata ad Ascoli Piceno il 1° ottobre 1968, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - lingua straniera: inglese e tedesco e 46/A - lingue e civiltà straniere: inglese e tedesco.

Roma, 28 agosto 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A12204

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 agosto 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Abruzzo, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12248

DECRETO 1° settembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Sardegna, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Sardegna.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di 1,5 gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12245

DECRETO 2 settembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati

possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Trento, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 2 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12246

DECRETO 4 settembre 2000.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini v.q.p.r.d. per la campagna vitivinicola 2000/2001 della regione autonoma Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un v.q.p.r.d.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta, con la quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2000/2001 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Valle d'Aosta.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12247

DECRETO 4 settembre 2000.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, con delibera di giunta del 4 maggio 1999, n. 1518, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione, formulati dal comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 2000;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere e alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Arcole», in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Arcole» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Arcole» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2 possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2000, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denuncie risultino attendibili, nel caso in cui la regione medesima non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detti vini.

La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunitario 2392/89 paragrafo 1, lettera 2, secondo trattino, alle tipologie che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare ai detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito testo del disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Arcole» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ARCOLE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Arcole», è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Arcole» bianco (anche nella versione spumante), «Arcole» rosso (anche nella versione «novello»), «Arcole» Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole», con il riferimento al nome di vitigno, devono essere prodotti eslusivamente da vigneti piantati in terreni tendenzialmente sabbiosi all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3, lettera *b).*

La menzione «riserva» è riservata alle tipologie «Arcole» Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet frane e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente raccomandati o autorizzati per le province di Vicenza e Verona.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche in versione spumante) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%;

altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche in versione novello) è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50%;

altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

Art. 3.

a) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e parzialmente il territorio dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino B.A., e in provincia di Vicenza gli interi territori comunali di Lonigo, Sarego, Monte, Orgiano, Sossano.

L'area è così delimitata:

a partire dal km 322 della strada statale 11, il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla ss. 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada ss. 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in comune di San Martino B.A. fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino B.A. fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia. Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso Nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso. Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo queste confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padano, entrando nel comune di Roveredo di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà. Il limite

prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Roveredo di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Corno per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo. Presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Brendola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella. Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso Nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della s.s. 11, passando per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud-est e raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla. s.s. 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada s.s. 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La s.s. 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km 322.

b) La zona di produzione dei vini che fanno riferimento al nome di vitigno di cui all'art. 2, comma 1, comprende, in parte, il territorio amministrativo dei comuni di: Arcole; Albaredo d'Adige, Belfiore, Cologna Veneta, San Bonifacio; Veronella e Zimella.

Tale zona è cosi delimitata:

a partire dal comune di San Bonifacio all'altezza di km 322 della s.s. 11 il limite segue il confine comunale di San Bonifacio in direzione ovest fino al centro abitato di Castelletto, dove si inserisce a sud sulla strada provinciale di San Lorenzo per Belflore. Prosegue per le località di fornace ceramica, Mozzele di Sopra incrocia lo scolo Sereghetto che costeggia ad ovest, fino all'altezza del cimitero di Belfiore, si immette sulla strada provinciale delle Terme e verso sud la segue per un breve tratto sino alla località Casoni. Dopo il santuario della Madonna della Strà, devia a sud-est, lungo via Argine Maronari, passa per il centro, abitato di Belfiore dove ritorna nella strada provinciale di San Lorenzo n. 39.

La prende a sud, passa la chiesa dei SS. Vito e Modesto il casello n. 2 dcl consorzio di bonifica Zerpano; le località Pascolone, la Macchina, Casino di Bionde, Torrion di Bionde incontra il canale Fossa Lunga e lo costeggia a nord fino al ponte Canale. Di qui prosegue a sud-est per la strada che porta in località la Casona entra nella corte imbocca la carrareccia che per Ponte Rotto si immette sulla strada Bassa;

Il limite prosegue verso sud sulla strada Salgarello fino al confine con il comune di Arcole, lo segue verso nord-est fino ad incrociare la strada campestre che porta in località la Fabbrica sale l'argine del torrente Alpone che costeggia a sud sino alla Guglia della Battaglia di Arcole, passa il ponte a est entra nel centro abitato di Arcole e attraverso via Rosario, via Pagnego si immette in via Padovana.

La percorre per un breve tratto verso sud e in località il Miracolo segue la s.p. Legnaghese passa per Desmontà e dopo il cimitero di Albaredo D'Adige, a livello del tabernacolo della Madonna dell'Assunta prende ad est la strada per Santa Lucia.

Dopo il centro abitito di Santa Lucia, in località Palanetto piega a nord, al capitello di San Antonio prosegue verso est, passa per la Campagnola arriva nell'abitato di Veronella dove incrocia in prossimità della località Strà il confine comunale di Cologna Veneta. Lo segue verso sud-est fino ad intersecare la strada ferrata in disarmo, che costeggia verso nord-est passando per la stazione Veneta e attraversa il fiume Guà.

A livello del casello di San Felice lascia la ferrovia piega a sud-est prendendo la strada per San Andrea, Prova, Suppiavento con località Colombarone segue, verso nord, il confine con la provincia di Vicenza fino alla strada Agugliano San Sebastiano che segue verso nord-ovest, per San Sebastiano, dove supera il casello della ferrovia, a livello della cabina Enel di San Sebastiano prende a nord e attraversa la strada Buche di Maggio. Si immette sulla strada comunale che verso ovest porta a Baldaria passando per la Conca, supera il centro abitato di Baldaria incrocia la s.s. 500, che risale a nord per un breve tratto, per piegare ad est e attraversare il fiume Guà, sul ponte che si immette sulla s.p. Nuova Padovana. La percorre in direzione San Bonifacio, fino al ponte sui fiume Togna, che costeggia a nord fino ai confini con la provincia di Vicenza. La delimitazione sale quindi lungo il confine del vicentino incontrando dopo il territorio di Zimella, quello di San Bonifacio e dopo Torre di Confine giunti a nord sull'autostrada Serenissima, la segue verso ovest fino al ponte sul fiume Aldegà, dove prosegue verso ovest seguendo il confine comunale di San Bonifacio, fino ad intersecare la strada per San Lorenzo che segue verso sud fino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio e da qui verso ovest lungo la s.s. 11, fino al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I terreni devono presentare composizione argillosa o argilloso-sabbiosa.

Per la produzione dei vini indicati con la specificazione, del nome di vitigno i terreni devono presentare una granulometria prevalentemente sabbiosa.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivanente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà Garganega per la quale è consentita l'uso della pergola semplice o doppia, o della pergoletta aperta.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e non allevati a spalliera, è consentita l'iscrizione agli albi anche dei vigneti per un periodo massimo di quindici anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticente cancellati dai rispettivi albi.

È fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.

È fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno —	Prod. max uva/ha tonn. —	Titolo alc. vol. nat. minimo —
Garganega	16	9,50
Pinot bianco	13	10,00
Pinot grigio	13	10,00
Chardonnay	14	10,00
Merlot	15	10,00
Cabernet	14	10,00
Cabernet Sauvignon	14	10,00

Le uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernets qualora siano destinate, alla produzione di vini designati con il termine «riserva» devono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva per ettaro di 12 tonn. per ettaro.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborare, venga epressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992, ed al successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione.

Nelle annate favorevoli quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resi uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con mosto concentrato se proveniente uve prodotte nei vigneti iscritti negli albi dei vigneti, oppure a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 2, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite e della stessa annata di produzione, per non oltre il 5% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino «Arcole» Chardonnay nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini fnizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comuntarie.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della regione Veneto.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Cabernet Sauvigno Cabernet e Merlot, designati con la qualifica «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art.1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Arcole» Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, tendente al fruttato;

sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima 5 g/l;

estratto secco netto minimo; 16 g/l;

«Arcole» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l;

«Arcole» Chardonnay frizzante:

colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minimo 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Arcole» Pinot grigio:

colore: da giallo paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi ramati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Arcole» Garganega:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

«Arcole» Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol, e 12% vol. nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

«Arcole» Cabernet Sauvignon:

colore; rosso rubino intenso, tendente al granata con l'invecchiamento;

odore: vinoso caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol, e l2% vol, nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

«Arcole» Cabernet:

colore: rosso rubino carico, talvolta tendente al granato;

odore: gradevole, con profumo più intenso se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, vellutato se invecchiato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol, e 12% vol, nella versione riserva;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l nella versione riserva;

«Arcole» bianco:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo 15 g/l;

«Arcole bianco» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

«Arcole» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, intenso e delicato;

sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

«Arcole» novello:

colore: rosso rubino chiaro;

odore: vinoso intenso fruttato caratteristico con sentore di ciliegia;

sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo;

zuccheri riduttori residui massimo: 6 g/1;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» di cui al presente articolo possono essere elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche in recipienti di legno; in tal caso possano essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità e dell'estratto secco.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una produzione per ettaro di dodici tonnellate aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti di legno, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «riserva», purché le relative partite siano specificate nella dichiarazioni del raccolto come «destinate a riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli agettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, dalle quali realmente provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non in grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione della tipologia riserva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'arnnata di produzione delle uve.

Art. 9.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Arcole» immessi al consumo in contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro ed è fatto divieto di usare chiusure di tipo: corona, strappo, vite e similari. Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuta nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è consentito l'uso del tappo a vite.

La tappatura dei vini frizzanti spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

00A12191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Edilcom», in Genova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilcom», con sede in Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 agosto 2000

Il direttore provinciale: LEGITIMO

00A12189

DECRETO 28 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Impegno civile», in Nicotera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 29 novembre 1993 dall'ispettore Mazzeo Giuseppe; preso atto della nota n. 1922 dell'8 agosto 2000 del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione - Divisione I - Sezione V, segreteria commissione centrale cooperative di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Impegno civile», con sede in Nicotera (Vibo Valentia), via La Corte n. 21, costituita per rogito del notaio Antonio Fazio in Nicotera, repertorio n. 600 in data 7 settembre 1989, posizione BUSC n. 2717/243480, registro delle società n. 1866 del 12 settembre 1989 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 28 agosto 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A12188

DECRETO 28 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Co.A.Tul.», in Limbadi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 9 settembre 1996 dal revisore delegato dall'U.N.C.I. Greco Carla; preso atto della nota n. 1922 del 8 agosto 2000 del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione, divisione I , sez. V, segr. comm.ne cent.le coop.ve di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato articolo 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Co.A.Tul.», con sede in Limbadi (Vibo Valentia), via Enrico Toti, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia repertorio n. 2844 in data 27 giugno 1984, posizione B.U.S.C. n. 2048/205326, registro delle società n. 884 del 4 luglio 1984 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 28 agosto 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A12190

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 2000.

Ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso e che il medesimo ministero definisce gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale;

Visto il decreto 21 gennaio 2000 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato alcune direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale;

Ritenuto che vi sono alcune zone del territorio nazionale, come la Sardegna, ove la riserva di potenza assume carattere strategico;

Ritenuta l'opportunità di integrare le direttive già emesse con indirizzi atti ad assicurare una adeguata capacità di riserva di potenza anche in dette zone;

Viste le valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al quantitativo di riserva necessaria in Sardegna;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione della presente direttiva la società Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominata «Gestore», ottempera alle seguenti disposizioni:

a) individua le esigenze di riserva di potenza sul territorio nazionale, tenendo conto anche dell'attuale capacità di interconnessione con l'estero e delle sue prospettive di sviluppo, e ne quantifica il relativo livello;

b) evidenzia particolari situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete;

c) definisce le caratteristiche degli impianti idonei al servizio di riserva di potenza.

2. Le determinazioni di cui al comma 1, corredate anche di un confronto con il livello di riserva di potenza

e con le tipologie degli impianti utilizzati negli altri Stati dell'Unione europea per fornire la garanzia di riserva, sono inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2.

1. Per garantire il servizio di riserva di potenza, il Gestore stipula, nelle more del regolamento del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, contratti di disponibilità di capacità di generazione ricorrendo, ove possibile, a procedure competitive e trasparenti, assicurando la necessaria diversificazione delle fonti energetiche.

2. Per le situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete, nelle quali sia necessario prevedere margini di riserva superiori al 50%, la disponibilità della capacità di generazione può essere assicurata attraverso contratti di lungo termine, a valere anche su impianti non ancora in esercizio. In tali casi il Gestore privilegia gli impianti che utilizzano nuove tecnologie e che consentono la diversificazione delle fonti energetiche, o lo sfruttamento di risorse indigene.

3. Ove non sia possibile ricorrere a procedure competitive, il corrispettivo riconosciuto per la disponibilità della capacità di generazione è fissato dal Gestore, su parere conforme dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, assicurando una congrua remunerazione del capitale investito in base alla metodologia definita dalla medesima autorità per la determinazione dei prezzi di riferimento utilizzati nella definizione dei livelli tariffari e tenendo conto dei ricavi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta.

Art. 3.

1. Nella regione Sardegna, ove è necessario assicurare nei prossimi anni una percentuale di riserva di potenza non inferiore all'80%, anche in considerazione del fatto che la sicurezza del sistema elettrico sardo rende necessario esercire l'attuale interconnessione con flusso verso la penisola, il Gestore, nel programmare l'articolazione temporale dei contratti del servizio di riserva di potenza, assegna la priorità a nuove realizzazioni di impianti che utilizzano carbone e che non godano di strumenti di incentivazione in conto produzione energia.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: LETTA

00A12203

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 24 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994 di emanazione dello statuto dell'Università di Siena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370, ed in particolare l'art. 1;

Vista la nota del 18 aprile 2000 prot. 672, con la quale il M.U.R.S.T. richiamava l'attenzione degli atenei sugli adeguamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 370/1999;

Vista la proposta di modifica dell'art. 62 dello statuto approvata dal senato accademico nella seduta del 6 marzo 2000;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 5 giugno 2000;

Vista la nota rettorale del 3 luglio 2000 prot. n. 12466 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, si trasmetteva al M.U.R.S.T. la suddetta proposta di modifica approvata dal senato accademico;

Vista la nota ministeriale del 31 luglio 2000 prot. n. 2219, con la quale il M.U.R.S.T. - D.A.U.S. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di modifica dell'art. 62 dello statuto dell'Università di Siena trasmessa con la suddetta nota rettorale;

Ritenuta pertanto di procedere alla modifica dello statuto di Ateneo sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 62 dello statuto dell'Università degli studi di Siena sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il nuovo comma 3 nel testo di seguito riportato: «3. Nel caso di tre assenze continuative non giusfificate alle adunanze degli organi collegiali, i membri elettivi decadono dal mandato»;

b) il comma 3 diventa comma 4.

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il nuovo testo dell'art. 62 dello statuto di Ateneo risulta il seguente:

«Art. 62. — 1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti per loro iniziativa o su richiesta di un quarto dei componenti il collegio ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato di norma con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza. Gli ordini del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi pubblici, di norma con almeno tre giorni di anticipo, mediante affissione agli albi.

2. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza.

3. Nel caso di tre assenze continuative non giustificate alle adunanze degli organi collegiali, i membri elettivi decadono dal mandato.

4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza diversa».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Siena.

Siena, 24 agosto 2000

Il rettore: TOSI

00A12205

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 settembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8614
Yen giapponese	91,55
Dracma greca	338,20
Corona danese	7,4648
Corona svedese	8,3880
Sterlina	0,61450
Corona norvegese	7,9800
Corona ceca	35,362
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,79
Zloty polacco	3,8398
Tallero sloveno	209,2725
Franco svizzero	1,5218
Dollaro canadese	1,2751
Dollaro australiano	1,5428
Dollaro neozelandese	2,0070
Rand sudafricano	6,1482

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12322

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 489 del 4 agosto 2000

Specialità: BOTOX.

Titolare AIC: Allergan Sales Ltd Sweepstakes Centre Ballsbridge Dublin 4 Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezioni: im flacone 100 U;

AIC n. (in base 10) (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

composizione: ogni flacone di liofilizzato contiene:

principio attivo: complesso di neurotossina di clostridium botulinum di tipo A (900 kD9 100 unità per flacone);

una unità della tossina corrispondente alla dose letale media (Dl50) del prodotto ricostituito iniettato per via intraperiotneale nel topo in condizioni definite;

eccipienti: albumina sierica umana, cloruro di sodio.

Produzione:

Allergan Botox Ltd

Westport, CO.Mayo Irlanda.

Indicazioni terapeudiche:

Botox è indicata per il trattamento:

del blefarospasmo, dello spasmo emifacciale e delle distonie focali associate;

della distonia cervicale rotazionale idiomatica (torcicollo spasmodico);

della paralisi cerebrale, di età superiore ai due anni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A12167

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Fossalta di Portogruaro

Con decreto 24 marzo 2000, n. 2771, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2000, al Reg. 2, foglio 335, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e delle porzioni di fabbricato soprainsistenti, sito in comune di Fossalta di Portogruaro (Venezia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, map.li n. 437 e n. 438, della superficie di Ha. 0.77.45, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 27 febbraio 1998, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Venezia, che fa parte integrante del citato decreto.

00A12192

COMUNE DI PIOMBINO DESE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Piombino Dese (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. da applicarsi in questo comune in misura unica del 5 per mille e le agevolazioni di cui in premessa.

00A12140

COMUNE DI POGGIODOMO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Poggiodomo (provincia di Perugia) ha adottato il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille.

00A12141

COMUNE DI PONTI SUL MINCIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Ponti sul Mincio (provincia di Mantova) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

2) di stabilire in complessive L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996.

00A12142

COMUNE DI PORTALBERA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Portalbera (provincia di Pavia) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 2000, *(omissis),*l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, *(omissis)*;

di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per abitazione principale del soggetto passivo.

00A12143

COMUNE DI QUISTELLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Quistello (provincia di Mantova) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

1) *(Omissis)*.

2) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nelle seguenti misure:

3 per mille per le unità immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si renderà applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori;

4,5 per mille per quanto riguarda l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unità immobiliari censite alla categoria catastale «A» rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) non adibite ad abitazione e non tenute a disposizione del contribuente;

b) non ricorrendo la fattispecie di cui alla lettera *a)* il proprietario non abbia dato la stessa in locazione;

3) di dare atto che per la dimostrazione della non applicabilità dell'aliquota del 7 per mille si rimanda a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

4) di confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue.

00A12144

COMUNE DI S. CATERINA ALBANESE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di S. Caterina Albanese (provincia di Cosenza) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del sei per mille;

di determinare per l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione.per abitazione principale: L. 200.000;

di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni previste dalla normativa vigente;

(Omissis).

00A12145

COMUNE DI S. CATERINA VILLARMOSA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di S. Caterina Villarmosa (provincia di Caltanissetta) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

Fissare per l'anno 2000, nelle misure seguenti. le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 504/1992:

nella misura del 5 per mille, nei confronti delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

fissare in L. 200.000 la riduzione d'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

00A12146

COMUNE DI SELARGIUS

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Selargius (provincia di Cagliari) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle misure seguenti:

1) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai discendenti sulla base di quanto previsto nell'art. 19 del regolamento I.C.I.;

2) aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per le attività commerciali e per le aree agricole produttive;

3) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di stabilire, ai sensi dell'an. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione, che, per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata:

1) a L. 300.000 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini:

a) cassaintegrati;

b) soggetti che percepiscono pensione sociale;

c) disoccupati:

purché appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 18.000.000 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare;

d) tutti i soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte;

2) a L. 240.000 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000 (ventimilioni) e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare;

di dare atto che:

a) la maggiore detrazione non sarà concessa nel caso di unità immobiliari classificate come A1-A7-A8;

b) la maggiore detrazione dovrà essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo, predisposto dal comune, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o nel caso di immobili acquisiti nel II semestre, entro la data di scadenza del saldo.

00A12147

COMUNE DI VALDISOTTO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Valdisotto (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di approvare, pertanto, per l'anno 2000, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'I.C.I.:

1. aliquota ordinaria: 6,5 per mille, da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. aliquota ridotta: 5,5 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000;

4. detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei portatori di handicap con attestato di invalidità civile: L. 400.000, purché:

l'abitazione principale abbia un valore non superiore a L. 100.000.000 ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia possessore di altre abitazioni;

il reddito del nucleo familiare sia inferiore a L. 40.000.000, più L. 1.600.000 per ogni componente ulteriore rispetto al primo;

entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti oltre alla composizione del nucleo familiare.

00A12148

COMUNE DI VALLANZENGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Vallanzengo (provincia di Biella) ha adottato il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 di cui in premessa, qui recepito, ed in particolare, art. 6 e connessi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2000, in misura pari al 6 per mille.

00A12149

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651214/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.